

Regolamento comunale Azienda acqua potabile



Regolamento comunale

Azienda acqua potabile

TITOLO I

Norma generale

Art. 1 Privativa

Il Comune e per esso l'Azienda acqua potabile, istituita secondo i disposti della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici e chiamata in seguito Azienda, provvede con diritto di privativa alla fornitura dell'acqua potabile per uso domestico, industriale e agricolo, alle condizioni e tariffe contenute nel Regolamento.

Art. 2 Controlli degli impianti

Il Municipio e l'Azienda prendono tutti i provvedimenti di loro competenza per la salvaguardia dell'efficienza degli impianti dell'acquedotto e a tale scopo emanano disposizioni di servizio per gli addetti ai controlli.

TITOLO II

Concessioni

Art. 3 In generale

L'acqua potabile è concessa di regola solo a quelle proprietà situate nel comprensorio servito dalla rete comunale esistente.

In generale ogni stabile ha una presa d'acqua distinta sulla condotta comunale e sarà oggetto di concessione a sé.

Stabili che formano delle proprietà distinte, pur appartenendo a uno stesso proprietario, dovranno avere concessione e abbonamento separati e non cumulativi.

La concessione riguarda unicamente l'immobile per il quale viene accordata e non può sotto alcun titolo essere trasferita da un immobile all'altro.

Art. 4 Estensione della concessione

Per proprietà escluse dal comprensorio servito dalla rete comunale, l'Azienda ha la facoltà, sempre che ne esistano le premesse idrauliche per

la fornitura e riservate le disposizioni esistenti in materia, di accordare la concessione se i richiedenti si assumono la spesa derivante.

Art. 5 Uso

Le concessioni d'acqua per uso domestico hanno la precedenza.

Quelle per uso industriale e per irrigazione possono essere rifiutate se a giudizio dell'Azienda pregiudicano il normale funzionamento dell'impianto.

Art. 6 Concessioni fuori Comune

Il Municipio può proporre al Consiglio comunale di accordare concessioni d'acqua anche a proprietà fuori dal territorio comunale o a Comuni vicini se ciò non pregiudica la fornitura agli utenti del nostro Comune.

In ambo i casi le concessioni saranno fatte in via precaria e formeranno oggetto di speciale convenzione la cui revoca può avvenire in ogni tempo.

TITOLO III

**Allacciamenti e manutenzione degli impianti
e diramazioni private**

Art. 7 In generale

Gli allacciamenti alla rete comunale devono essere di diametro adeguato allo scopo per cui sono richiesti.

E' stabilito un diametro minimo di 25 mm (1 pollice).

Tutte le condotte eseguite dopo il contatore sono considerate quale impianto interno.

Art. 8 Domanda di allacciamento

La domanda di allacciamento deve essere inoltrata su apposito formulario dall'utente o dal suo rappresentante autorizzato allegando lo schema idraulico e indicando il luogo e lo scopo dell'impianto.

Gli impianti devono essere eseguiti in conformità delle direttive emanate dalla Società Svizzera per l'Industria del Gas e dell'Acqua (SSIGA).

Art. 9 Esecuzione dell'allacciamento e manutenzione

L'esecuzione dell'allacciamento è a carico dell'utente e, dalla condotta comunale o da una diramazione privata fino al contatore, deve essere eseguito da una ditta concessionaria dell'Azienda.

La manutenzione delle diramazioni e degli allacciamenti privati è a carico dell'utente che deve in ogni caso far capo a una ditta concessionaria dell'Azienda.

Art. 10 Installatori concessionari

Il Municipio, sentito il preavviso dell'Azienda, sceglie gli installatori concessionari e stipula con gli stessi un contratto relativo all'esecuzione degli allacciamenti privati. L'installatore concessionario è un fiduciario dell'Azienda e deve attenersi a tutte le norme del Regolamento e a quelle che potranno essere emanate successivamente.

La concessione viene rilasciata, previo deposito di una cauzione di Fr. 500.—, agli installatori che possiedono la qualifica professionale e la necessaria attrezzatura.

Art. 11 Inizio lavori

Prima di iniziare qualsiasi lavoro prima del contatore, il concessionario è tenuto a darne notifica scritta all'Azienda ed accertarsi se è stata rilasciata la necessaria autorizzazione.

Art. 12 Collaudo

A lavori ultimati il concessionario deve chiedere il collaudo che è eseguito sotto il controllo dell'Azienda a una pressione di 15 atmosfere.

Qualora si verificassero difetti che richiedessero altre prove, le spese derivanti sono a carico dell'utente.

Art. 13 Sostituzione o modifica di un allacciamento

La sostituzione o la modifica di un allacciamento, se richiesta dall'utente, è a suo carico.

Se ciò si rendesse per contro necessario a seguito di sistemazione di vecchie condotte, la spesa è a carico dell'Azienda se l'allacciamento precedente era conforme alle disposizioni del Regolamento.

Art. 14 Requisiti degli impianti

Per l'esecuzione di impianti privati, i concessionari devono attenersi alle disposizioni in materia emanate dalla Società Svizzera per l'Industria del Gas e dell'Acqua potabile (SSIGA).

In particolare gli impianti, dalla condotta di diramazione partente dalla condotta principale e fino al contatore compreso, devono presentare un'assoluta protezione contro il gelo e altri agenti esterni.

Gli impianti devono inoltre essere muniti di un rubinetto d'interruzione del deflusso dell'acqua posato prima del contatore e di un rubinetto di scarico posto nel punto più basso.

Sono assolutamente proibite le installazioni che possono permettere l'abusivo innesto di deviazioni prima del contatore.

Qualsiasi attacco abusivo alla tubazione sarà oggetto di procedura penale. E' tassativamente vietato lasciare collegati ai rubinetti tubi pescanti in acque impure o liquidi velenosi.

Art. 15 Valvola di ritenuta

Gli impianti interni devono essere dotati di una valvola di ritenuta, come pure tutti gli apparecchi, per esempio lavatrici, macchine per il caffè, ecc. La valvola di ritenuta è pure obbligatoria per gli allacciamenti provvisori quali cantieri e per quelli di attività agricole, ecc.

Per gli allacciamenti esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, la posa della valvola di ritenuta è pure obbligatoria e dovrà essere posata entro il termine che sarà fissato dall'Azienda.

Art. 16 Apparecchi per il trattamento dell'acqua

Per l'installazione, la posa, lo spostamento o la modificazione di apparecchi ed impianti di trattamento dell'acqua, raccordati alla rete di distribuzione pubblica, deve essere fatta la richiesta di autorizzazione, rispettivamente la notifica al Laboratorio cantonale d'igiene.

Art. 17 Trasgressioni

Chiunque sprovvisto di regolare autorizzazione eseguisse lavori sugli impianti dell'Azienda e sugli impianti privati fino al contatore, è passibile di una multa da Fr. 100.— a Fr. 1000.— .

Inoltre, in caso di mancata osservanza delle norme regolamentari e delle disposizioni della SSIGA, la qualifica di concessionario può essere revocata.

Art. 18 Accesso alle proprietà

Il Municipio, rispettivamente la Commissione dell'Azienda e i suoi dipendenti, hanno diritto di accedere alle proprietà private nelle quali esistono impianti dell'acqua potabile allo scopo di controllare il funzionamento dell'impianto stesso e del contatore e di verificare se gli abbonamenti sono in consonanza con le prescrizioni del Regolamento.

Ogni rifiuto da parte del proprietario o locatario all'accesso, ha per conseguenza l'applicazione di una multa sino a Fr. 1000.— .

Nei casi più gravi è riservata l'azione penale.

Art. 19 Proibizione di modificare o manomettere quanto di proprietà dell'Azienda

E' fatta assoluta proibizione all'utente ed agli installatori di manomettere o di apportare modifiche a quanto è di proprietà dell'Azienda, senza preventiva richiesta scritta.

Per tutti i casi che richiedessero la chiusura delle saracinesche o la manovra di ogni altro macchinario, l'utente o chi per esso deve far capo all'Azienda.

Art. 20 Placchette di riferimento

I proprietari di immobili sono tenuti a concedere all'Azienda l'autorizzazione a posare gratuitamente le placchette di riferimento degli apparecchi di manovra, se ciò non è possibile sulla proprietà comunale.

L'Azienda, provvedendo alla posa, farà in modo di evitare danni ed aspetti antiestetici.

Art.21 Perdite d'acqua

L'utente è tenuto a riparare immediatamente le perdite di acqua che si verificassero sulla propria diramazione.

In caso di rifiuto o di comprovato ritardo, è applicata la multa di cui all'Art. 18.

Rottura di tubazioni o qualsiasi perdita d'acqua dopo il contatore, sia per negligenza dell'utente sia per causa fortuita anche occulta, non danno per principio diritto a riduzioni di eventuali maggiori consumi.

Art. 22 Riempimento di piscine

Le piscine di 10 ed oltre mc, devono essere munite di impianto di riciclaggio e di depurazione dell'acqua.

Il loro riempimento può avvenire solo previa notifica all'Azienda, la quale impartirà le istruzioni per evitare la contemporanea esecuzione di tale operazione ed in modo da evitare inconvenienti nella normale erogazione di acqua agli altri utenti.

E' vietato il riempimento delle piscine con tubazioni volanti qualora l'impianto interno non sia provvisto di una valvola di ritenuta.

TITOLO IV

Distribuzione dell'acqua

Art. 23 Modo di distribuzione

La distribuzione dell'acqua avviene nel seguente modo:

1. a discrezione per i servizi pubblici del Comune (idranti, fontane, edifici comunali, ecc.)
2. a deflusso intermittente limitato all'effettivo bisogno per la costruzione di edifici
3. a deflusso intermittente misurato dal contatore per gli usi domestici, commerciali, industriali e agricoli.

Art. 24 Interruzione della distribuzione

In caso di interruzione della distribuzione dell'acqua, l'Azienda non assume nessuna responsabilità né accorda indennizzi o riduzioni di sorta sino al termine di 10 giorni.

Oltre questo termine si accorderà all'utente una riduzione sulla tassa di abbonamento in ragione del tempo dell'interruzione, senza altro indennizzo.

Le interruzioni della fornitura di acqua potabile saranno immediatamente segnalate a tutti gli utenti, richiamando il tassativo divieto di lasciare collegati ai rubinetti tubi pescanti in acque impure o liquidi velenosi, onde evitare aspirazioni di impurità nella rete pubblica dell'acqua potabile. Copia dell'avviso dovrà essere inviata al Laboratorio cantonale di igiene.

Art. 25 Limitazione della distribuzione

L'Azienda può emanare direttive per la limitazione dei consumi o eventualmente sospendere il servizio in caso di mancanza di acqua, di gelo, di siccità, di necessità di manutenzione o modificazione degli impianti, serbatoi, condotte, ecc. e in caso di forza maggiore.

Queste limitazioni o sospensioni non danno diritto all'utente di pretendere indennizzi di qualsiasi genere o forma, né risarcimento dei danni diretti o indiretti.

Art. 26 Pressione

La pressione dell'acqua fornita dall'Azienda è quella risultante dalla misurazione a livello del terreno: l'utente non può pretendere dall'Azienda la modifica di questa pressione.

Art. 27 Trattamenti profilattici

Se per particolari motivi dovesse rendersi necessario procedere alla clorazione dell'acqua, l'Azienda declina ogni responsabilità per eventuali inconvenienti ad acquari, vasche di pesci o altro.

TITOLO V

Misurazione dei consumi

Art. 28 Contatori

La fornitura dell'acqua viene fatta a mezzo contatore adeguato al Ø della tubazione.

L'Azienda fornisce e posa a proprie spese il contatore che deve essere installato in luogo comodo all'accesso, asciutto, protetto dal gelo e sgombro da qualsiasi ostacolo che ne impedisca la lettura.

I contatori restano di assoluta proprietà dell'Azienda la quale ne cura la manutenzione e provvede alle necessarie riparazioni.

Per la posa dei contatori all'esterno e, segnatamente per i rubinetti concessi a scopo agricolo, la costruzione e la manutenzione dei relativi pozzetti resta a carico dell'utente. La costruzione degli stessi deve essere eseguita e curata in modo da evitare danni per gelo o altro ai contatori i quali, se resi inservibili per trascuratezza dell'utente, saranno fatti riparare o sostituiti dall'Azienda a spese dell'utente.

Art. 29 Noleggio contatore

Per l'uso del contatore, l'utente paga un corrispettivo annuo pari al 10% del suo costo. La tassa è esigibile unitamente alle altre tasse di abbonamento e di consumo.

Art. 30 Guasti al contatore

Ogni guasto prodotto al contatore per causa dell'utente, è riparato a sue spese. In caso di difetti accertati nel funzionamento, il consumo dell'acqua è stabilito sulla media degli anni precedenti.

Art. 31 Contatore difettoso

Qualora un utente ritenesse che il contatore in funzione nella sua proprietà fosse difettoso, informa l'Azienda che procederà a una verifica presso una ditta fiduciaria e specializzata.

Se da questa verifica risulta che il contatore è difettoso, le spese relative sono a carico dell'Azienda.

Se invece risulta esatto, entro il termine di tolleranza del 5% in più o in meno, tutte le spese, comprese le prestazioni dell'idraulico, sono messe a carico dell'utente, il quale è tenuto a versare il corrispettivo importo all'atto della presentazione della fattura.

Art. 32 Lettura contatore

I dati risultanti dalla lettura del contatore, fanno stato per il prelevamento della tassa. Nessun proprietario di immobili può prelevare dall'inquilino, per il consumo di acqua potabile, tasse superiori a quelle previste dal Regolamento.

Art. 33 Manomissioni

Qualsiasi manomissione degli apparecchi di controllo, spiombature o altro, come qualsiasi azione abusiva sulla tubazione, sono perseguiti penalmente.

TITOLO VI

Condizioni di abbonamento e obblighi contrattuali

Art. 34 Contratto di abbonamento

Prima di iniziare la fornitura di acqua, fra l'utente e l'Azienda viene stipulato regolare contratto di abbonamento. La tassa decorre dal giorno dell'inizio della fornitura di acqua all'immobile.

Con la firma del contratto di abbonamento, l'utente accetta, senza riserva alcuna, tutte le clausole del Regolamento.

Art. 35 Inizio e durata dell'abbonamento

L'abbonamento è annuale e non intervenendo disdetta fra le parti tre mesi prima della scadenza, si ritiene tacitamente rinnovato per un altro anno e così di seguito.

Tutti gli abbonamenti hanno inizio con il 1. gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Gli abbonamenti stipulati nel corso dell'anno hanno termine il 31 dicembre dello stesso anno e sono ritenuti rinnovati a stregua di quanto è stato detto più sopra.

Art. 36 Emissione conteggio unico per immobile

L'Azienda emette un conteggio unico per ogni immobile.

L'eventuale ripartizione interna per appartamento, può essere fatta dall'utente. Non sono perciò stipulati contratti di abbonamento o emessi conteggi separati per ogni appartamento, negozio, ecc., ad eccezione di eventuali utenti a forte consumo.

Art. 37 Trapassi di proprietà

I trapassi di proprietà di ogni immobile o dei contratti di abbonamento, devono essere notificati per iscritto all'Azienda dal precedente e dal nuovo proprietario.

Il proprietario precedente resta garante per il mantenimento del contratto di abbonamento fino a che non sia stata fatta cessione al proprietario subentrante.

Fino a quel momento per le tasse arretrate, rispondono solidalmente tanto il precedente quanto il nuovo proprietario.

Art. 38 Modifica del contratto di abbonamento

Se un appartamento rimane sfitto e conseguentemente chiuso per un periodo di almeno sei mesi consecutivi, il proprietario dello stabile può chiedere una modifica parziale dell'abbonamento, inoltrando domanda scritta e documentata.

La riduzione della tassa minima, se accordata, decorre dal primo giorno del mese successivo all'inoltro della domanda.

La tubazione che serve l'appartamento sfitto viene bloccata e, alla ripresa della fornitura, sbloccata a spese dell'utente.

Non entrano in considerazione per una eventuale modifica parziale dell'abbonamento le case di vacanza, gli appartamenti di vacanza e gli appartamenti in condominio.

La riduzione della tassa minima risultante dalla modifica parziale dell'abbonamento, comporta una proporzionale riduzione del volume di acqua di diritto.

TITOLO VII

Tasse

Art. 39 Tasse d'uso

Le tasse d'uso sono fissate dal Municipio mediante ordinanza municipale e entro i limiti definiti dall'articolo 39 del Regolamento.

Tasse per servizi e stabili pubblici e installazioni sportive

		<i>minima</i>	<i>massima</i>
- Stabili comunali - tassa base alla tassa base è aggiunto l'intero consumo registrato dal contatore		500.—	1'000.—
	al mc	0.40	0.80
- Idranti, fontane, ecc. tassa forfettaria		10'000.—	15'000.—
- Installazioni sportive - tassa base alla tassa base è aggiunto il consumo registrato dal contatore eccedente i 300 mc		250.—	1'000.—
	al mc	0.40	0.80

Tassa per economie domestiche primarie

Tassa annua di abbonamento per appartamento con diritto a 150 mc		100.—	200.—
---	--	-------	-------

alla tassa base è aggiunto il consumo registrato dal contatore come alle seguenti tariffe progressive:

da 151 a 200 mc	al mc	0.40	0.80
da 201 a 1000 mc	al mc	0.60	1.20
oltre 1000 mc	al mc	0.80	1.60

Tassa per economie domestiche secondarie

Tassa annua di abbonamento per appartamento con diritto a 50 mc		150.—	300.—
--	--	-------	-------

Alla tassa base è aggiunto il consumo registrato dal contatore come alle seguenti tariffe progressive:

da 51 a 100 mc	al mc	0.40	0.80
da 101 a 500 mc	al mc	0.60	1.20
oltre 500 mc	al mc	0.80	1.60

Tasse per aziende

Per le aziende, nelle quali si esercitano attività artigianali o commerciali di piccola o media entità, la tassa annua base di abbonamento è fissata come segue:

consumo annuo fino a 300 mc		200.—	400.—
consumo annuo fino a 600 mc		350.—	700.—
consumo annuo fino a 1000 mc		500.—	1'000.—
consumo annuo oltre 1000 mc		650.—	1'300.—

Alla tassa annua base è aggiunto l'intero consumo registrato dal contatore come alle seguenti tariffe progressive:

da 0 a 300 mc	al mc	0.40	0.80
da 301 a 600 mc	al mc	0.60	1.20
da 601 a 1000 mc	al mc	0.80	1.60
oltre 1000 mc	al mc	1.—	2.—

Tassa per attività agricole e casi particolari

La tassa di consumo per attività agricole (stalle, fondi coltivi, ecc.) e per casi particolari (lavatoi, singoli rubinetti, ecc.) è la seguente:

tassa annua di abbonamento	20.—	40.—
----------------------------	------	------

alla tassa base è aggiunto il consumo registrato dal contatore come alle tariffe previste per le Aziende.

Tassa per industrie

La tassa annua di abbonamento è fissata come segue:

consumo annuo fino a	3'000 mc	600.—	1'200.—
consumo annuo fino a	5'000 mc	1'100.—	2'200.—
consumo annuo fino a	10'000 mc	2'300.—	4'600.—
consumo annuo fino a	15'000 mc	4'500.—	9'000.—
consumo annuo fino a	20'000 mc	7'000.—	14'000.—
consumo annuo oltre	20'000 mc	9'000.—	18'000.—

Alla tassa base è aggiunto l'intero consumo registrato dal contatore come alle seguenti tariffe progressive:

da 0 a 3000 mc	al mc	0.50	1.—
da 3001 a 5000 mc	al mc	0.60	1.20
da 5001 a 10000 mc	al mc	0.70	1.40
da 10001 a 15000 mc	al mc	0.80	1.60
da 15001 a 20000 mc	al mc	0.90	1.80
oltre 20000 mc	al mc	1.—	2.—

Tassa per uso temporaneo

Per l'uso temporaneo a scopo edilizio sarà calcolata una tassa per ogni mc del volume del fabbricato (secondo norme SIA) in ragione di

	al mc	0.30	0.60
Tassa minima		40.—	80.—

Nel caso l'acqua è misurata da un contatore già esistente, la tassa per uso temporaneo non viene applicata.

Per l'uso temporaneo dell'acqua per altri scopi (genio civile, ecc.), la tassa è fissata di volta in volta dal Municipio, su proposta della Commissione acqua potabile.

Art. 40 Tasse d'allacciamento

Gli allacciamenti alla rete di distribuzione sono soggetti a una tassa di allacciamento per ogni immobile, stabilita in base al volume del fabbricato, calcolato secondo le norme SIA.

- *Case d'abitazioni, stabilimenti industriali o commerciali, rifugi comuni di protezione civile*

La tassa è prelevata in ragione di fr. 100.— ogni 100 mc di costruzione o frazione superiore ai 50 mc, ritenuto una tassa minima di fr. 600.—.

Per quanto concerne gli stabilimenti industriali o commerciali, il volume per il calcolo della tassa, ad eccezione della parte dell'edificio abitata (appartamento, uffici, servizi, ecc.), può essere ridotto a 1/2 se evidenti motivi di proporzionalità lo giustificano.

- *Ampliamenti*

La tassa è prelevata sulla differenza tra il nuovo e il vecchio volume del fabbricato in ragione di fr. 100.— ogni 100 mc di costruzione o frazione superiore ai 50 mc, ritenuto una tassa minima di fr. 150.—.

Tuttavia se, ad ampliamento ultimato, il volume complessivo del fabbricato non supera i 600 mc, non viene prelevata nessuna tassa.

- *Box e costruzioni accessorie*

La tassa è prelevata in ragione di fr. 100.— ogni 100 mc di costruzione o frazione superiore ai 50 mc, ritenuto una tassa minima di fr. 100.—.

- *Piscine*

La tassa è prelevata in ragione di fr. 100.- ogni 50 mc o frazione. Sono esenti le piscine la cui cubatura è inferiore a 5 mc.

- *Scopo agricolo*

La tassa è fissata in fr. 300.—.

Eventuali cambiamenti dello scopo dell'allacciamento sono soggetti al pagamento della differenza tra la precedente e la nuova destinazione del fabbricato.

TITOLO VIII

Applicazione delle tasse

Art. 41 Prelevamento delle tasse

Il prelevamento delle tasse di consumo viene effettuato nel seguente modo:

- emissione di un acconto pari a circa il 50% della tasa dell'anno precedente entro la fine del mese di aprile:
- emissione del conteggio definitivo entro la fine di novembre.

I termini di pagamento sono indicati sui rispettivi conteggi.

L'emissione del conteggio per la tasa di allacciamento avviene, di regola, al momento del rilascio della relativa autorizzazione.

Il pagamento deve avvenire al più tardi entro 30 giorni dall'avvenuto allacciamento.

Il pagamento di eventuali altre tasse, deve avvenire entro il termine indicato sul rispettivo conteggio.

Art. 42 Procedura d'incasso

In caso di mancato pagamento entro i termini indicati, viene fissato all'utente, per iscritto, un ulteriore termine di 15 giorni, dopo di che si procederà in via esecutiva con conseguente applicazione degli interessi di mora e delle spese.

Nei casi di recidiva, l'Azienda può limitare la fornitura al minimo vitale. La spesa per la limitazione e la rimessa in esercizio della fornitura dell'acqua è a carico dell'utente. Il risultato della lettura dei contatori e i relativi conteggi, hanno forza di riconoscimento di debito a norma dell'art. 82 della Legge federale Esecuzione e fallimenti.

Art. 43 Foro competente

In caso di vertenza, il foro competente è quello della Giudicatura di Pace del circolo di Giubiasco, rispettivamente della Pretura del distretto di Bellinzona.

Art. 44 Reclami

Reclami concernenti un'errata fatturazione devono essere inoltrati entro 30 giorni all'Azienda che decide quale prima istanza.

Contro la decisione degli organi dell'Azienda è data facoltà di ricorso al Municipio la cui decisione è soggetta alla Legge di procedura per le cause amministrative.

TITOLO IX

Disposizioni finali

Art. 45 Entrata in vigore

Il presente Regolamento, ottenuta l'approvazione del Consiglio comunale e del Consiglio di Stato, entra in vigore il 1. gennaio 1984 e abroga tutte le precedenti disposizioni.

La modifica dell'art. 40 entra in vigore il 1. agosto 1985.

Approvato dal Consiglio comunale il 26 marzo 1984.

Approvato dal Dipartimento dell'Interno il 29 maggio 1984.

Le modifiche degli articoli 40 e 45 sono state approvate dal Consiglio comunale il 16 dicembre 1985 e dal Dipartimento dell'Interno il 29 gennaio 1986.

Le modifiche degli articoli 39 e 40 sono state approvate dal Consiglio comunale il 30 agosto 1993 e ratificate dal Dipartimento delle istituzioni il 18 ottobre 1993.

La modifica all'articolo 39 con l'abrogazione della tassa d'uso per piscine è stata approvata dal Consiglio Comunale il 16 giugno 2010 e ratificata dalla Sezione Enti Locali il 2 novembre 2010.